



**Società**

## ***Società semplice***

### Nozione generale

La tipologia più elementare di società è la **società semplice**, disciplinata dagli articoli 2251-2290 c.c.

Essa può essere adottata esclusivamente per attività economiche di natura non commerciale.

L'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2251 c.c., non richiede forme particolari, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti, ad esempio nel caso di beni immobili.

La società semplice deve essere iscritta in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

La società semplice non risulta soggetta al fallimento considerato che può costituirsi solamente per lo svolgimento di attività agricole, professionali in forma associata di modeste dimensioni o gestione di proprietà mobiliare o immobiliare.

### Regime della responsabilità

Delle obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

La società semplice non è dotata di personalità giuridica, ma solo di autonomia patrimoniale imperfetta, in quanto, ai sensi dell'art. 2267 c.c., i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale.

Il socio può comunque invitare il creditore ad agire prima sui beni della società indicandogli quelli più semplici da convertire in denaro (beneficio di escussione).

I creditori del socio possono invece chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, solo se dimostrano che gli altri suoi beni non sono sufficienti a coprire i loro crediti.

### Amministrazione

L'amministrazione della società può essere di tipo congiuntivo o disgiuntivo: nel primo caso le operazioni sociali possono compiersi solo con il consenso della totalità dei soci amministratori, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, e gli amministratori possono compiere, singolarmente, solo gli atti urgenti al fine di evitare un danno alla società; nel secondo caso l'amministrazione spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

### Scioglimento del rapporto sociale

Le cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio sono la esclusione, il recesso e la morte del socio stesso; in quest'ultimo caso il rapporto cessa a meno che non sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, gli altri soci hanno la facoltà, inoltre, di continuare il rapporto sociale con gli eredi del defunto quando questi vi acconsentano.

### Scioglimento della società



## **Società**

Le cause di scioglimento della società sono: il decorso del termine, il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, la volontà di tutti i soci e la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, qualora nel termine di sei mesi questa non sia ricostituita, le altre cause previste nel contratto sociale.

*Per maggiori informazioni: [info@rgabrielli.it](mailto:info@rgabrielli.it)*